Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Modena

U.O. Vigilanza ordinaria 2
P.za Cittadella 8/9 - Tel.059/222410-224955 - Fax 059/224946

sito: www.dplmodena.it e-mail: DPL-Modena@welfare.gov.it

Prot. n. 16308

Allegati n. _

Risposta al foglio N.

FAX N. 059/43 97592

Modena, iì <u>6 novembre 2006</u>
- 6 NOV. 2006

Al - Spettabile
Comitato Unitario Professioni
P.le Boschetti n. 8
Modena

E, p.c. - I.N.P.S. Viale Reiter n. 72 Modena

> - I.N.A.I.L. Via Costa n. 29 Modena

Oggetta: Risposta a quesito in merito all'applicazione del comma 3, art. 36-bis, Legge n. 248/2006.

Con nota indirizzata allo scrivente, codesto Comitato ha chiesto un parere circa l'obbligo – di recente introduzione - di esposizione della tessera di riconoscimento nell'ambito dei cantieri edili.

In proposito occorre preliminarmente precisare che tale adempimento grava su tutte le imprese che svolgono, all'interno dei cantieri edili, le attività elencate nell'allegato I della c.d. Direttiva cantieri (D.Lgs. n. 494/1996). Tale obbligo grava, inoltre, anche sui lavoratori autonomi ivi operanti i quali devono provvedervi per proprio conto.

Per quanto riguarda i liberi professionisti (geometri, ingegneri, architetti, geologi, ecc.) regolarmente iscritti ad albi professionali, che non dipendono da un'impresa ma che comunque possono trovarsi saltuariamente ad operare all'interno dei cantieri edili, si ritiene – stante anche le precisazioni all'uopo fornite dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva nel corso della videoconferenza del 30/10/2006 – che non sussista l'obbligo di essere dotati della tessera di riconoscimento in questione.

A maggior ragione si ritiene che non sussista alcun obbligo in tal senso per altre figure (agenti immobiliari, visitatori, proprietari) che possono incidentalmente trovarsi all'interno del cantiere e per le quali non è oggettivamente possibile ipotizzare l'occupazione all'interno del cantiere.

Per quanto, al contrario, concerne il ruolo del direttore dei lavori, non risulta possibile fornire aprioristicamente una risposta. Ciò in quanto va verificato in concreto che tipologia di lavoratore ricopre il ruolo in questione: se si tratta di lavoratore autonomo o dipendente di un'impresa che svolge una delle attività previste e di cui si è detto in premessa, allora vi sarà l'obbligo di dotarlo della tessera di riconoscimento; se, al contrario, il ruolo è ricoperto da un libero professionista, stante quanto sopra affermato, non vi sarà obbligo in tal senso. Nel dubbio si ritiene opportuno suggerire di dotare comunque tale figura del prescritto tesserino.

IL DIRETTORE (Dr. Eufrapio MASSI)

VL